

C-LEX

Studio Legale

# Profili di responsabilità del professionista nell'esercizio dell'attività professionale

Roma, 09.11.2018

Avv. Veronica Navarra



C-LEX

Studio Legale

## LA RESPONSABILITA' E':

- CIVILE
- PENALE
- CONTABILE

## RESPONSABILITA' CIVILE

➤ Contrattuale

➤ Extracontrattuale

## RESPONSABILITA' CIVILE

- **Contrattuale:** da «contratto» o «contatto sociale qualificato». Art.1218 c.c.

*«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»*

- **Extracontrattuale:** nasce dall'aver provocato un danno, violando il cd dovere di *neminem ledere*. Art. 2043 c.c.

*«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»*

Perché è importante distinguere i due tipi di responsabilità?

- ✓ Cambia il quantum del danno risarcibile?
- ✓ E' più/meno difficile dimostrare l'assenza di responsabilità?
- ✓ Per il danneggiato è più agevole ottenere il risarcimento?

## RESPONSABILITÀ PENALE

Definizione di reato: si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e da cui l'Ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale).

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”.

L'Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui la natura strettamente personale del reato implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone (differenza dalla Rc).

## **Responsabilità penale: Principali fattispecie di reato (delitti contro la pubblica incolumità)**

**art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi** 1. Chiunque ... commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. (...)

**art. 449. Delitti colposi di danno** 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

(contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni)

**art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni.** 1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovina, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

**art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.** 1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. 3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309

## Principali fattispecie di reato

**Art. 314 c.p. peculato.** 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

**Art. 476 ss. c.p. falso in atto pubblico** (nei documenti e nelle certificazioni contabili, cfr. art. 180 dpr 207/2010) Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso.

**Art. 328 c.p. omissione di atti dell'ufficio.** 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.



## RESPONSABILITÀ CONTABILE:

(Giurisdizione contabile - Corte dei conti)

Il **danno erariale** consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall'art. 1223 c.c.

È un pregiudizio arrecato a risorse oggettivamente pubbliche

Il Danno deve essere stato arrecato da un soggetto legato da rapporto di servizio o dipendenza con la PA

Ne risponde personalmente il funzionario che con il suo comportamento l'abbia determinato

## Danno erariale

- Per qualificare il danno erariale la giurisprudenza ha individuato comunque degli indici sintomatici che lo connotano: **la certezza, la determinatezza dell'ammontare, l'attualità con esclusione dei danni futuri e l'effettività in termini di concreta realizzazione dello stesso.**
- Tale danno deve essere altresì **“ingiusto”** in quanto incidente su un diritto soggettivo o su un interesse legittimo da cui insorga l'obbligazione risarcitoria.

- Il danno si qualifica come “**diretto**” allorquando la *deminutio patrimonii* sia conseguente alla perpetrazione di un illecito rivolto direttamente verso la Pubblica Amministrazione, mentre è “**indiretto**” laddove la lesione patrimoniale sia prodotta nei confronti di terzi che la Pubblica Amministrazione ha dovuto risarcire quale responsabile solidale con il dipendente danneggiante logico corollario del rapporto organico strumentale intercorrente fra questi ultimi (Giudizi di rivalsa di cui è Giudice esclusivo la Corte dei Conti).
- Per danno **obliquo** o **trasversale** si intende, invece, il danno arrecato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza

## Esempi:

**Danno da tangente:** esso equivale ai maggiori oneri finanziari sostenuti dalla PA a seguito della c.d. traslazione di tangente che abbia incrementato il costo gravante sull'amministrazione e cioè si trasferisce il costo della tangente sul prezzo contrattuale con inevitabile aumento dell'importo corrisposto rispetto a quello effettivo di mercato.

NB: la dimostrazione che il pubblico funzionario abbia percepito alcune somme, a titolo di tangenti in pubblici appalti, non equivale a dimostrazione del danno erariale, non potendosi di fatto ritenere che sussista un danno erariale (consistente nella maggiorazione dei prezzi di acquisto di beni e servizi) qualora i prezzi in questione risultino comunque congrui, secondo le perizie acquisite in sede di giudizio penale

**Danno all'immagine** dell'ente pubblico, è da intendersi come pregiudizio da *clamor fori* o da *strepitus fori* ossia come lesione all'immagine ed al prestigio della Pubblica amministrazione dimostrabile mediante specifici elementi idonei a comprovare l'effettivo avvenuto discredito della PA in conseguenza della condotta posta in essere dal responsabile

Il danno da disservizio si configura sinteticamente nell'ipotesi di mancata prestazione del servizio pubblico o inadeguata prestazione, difforme dagli standard, con effetto dannoso causato all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività di una Pubblica Amministrazione - cui l'agente, il dipendente e l'amministratore pubblico erano tenuti in ragione del proprio rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro - con una minore produttività dei fattori economici e produttivi nella stessa Amministrazione Pubblica.

Tenuto conto che il predetto inadempimento si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso quale quello di una Amministrazione Pubblica - la omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del Servizio, creando un indubbio "disservizio", che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla Amministrazione Pubblica in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione pubblica.

## La responsabilità del progettista: l'errore progettuale e la responsabilità del geologo

Art. 106 D.lgs. 50/16:

*«I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2».*

*«si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».*

Art. 1176 c.c.:

*«Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.*

*Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».*

## La responsabilità del progettista: Danni risarcibili

L'approvazione di una variante per errori od omissioni del progetto esecutivo fa nascere la responsabilità del professionista che risponde per intero per i danni subiti dalle stazioni appaltanti; danni che vanno dai costi per riprogettare l'opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante stessa.

Non è da escludere la responsabilità per mancato utile o la mancata utilizzazione dell'opera

## Riepilogo dei principali danni derivanti da errata progettazione

- Nuove spese di progettazione
- Costi necessari per eseguire le varianti
- Qualsiasi altro documento economico conseguente alla variante
- Maggior tempo occorrente per la realizzazione dell'opera
- Mancato utile o mancata utilizzazione dell'opera
- Rovina di edificio o gravi difetti opera (art. 1669 in concorso con appaltatore)
- Danni subiti dall'appaltatore in seguito all'annullamento del contratto



## **Responsabilità del Direttore dei Lavori (caso di Geologo con incarico di DL).**

La figura del DL è richiamata in ben 15 articoli del D.lgs. 50/16

IL DL, in estrema sintesi, è tenuto a:

- a) Assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto appaltato nonché alle regole della tecnica delle costruzioni;
- b) Verificare i materiali
- c) Riferire al RUP qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde consentire l'immediata assunzione delle misure necessarie

**La violazione di questi obblighi o la loro cattiva esecuzione espongono il DL a responsabilità**

## Esempi di responsabilità del DL:

- Esecuzione di una variante al progetto senza previa approvazione di regolare perizia
- Ritardata emissione di SAL con maturazione di interessi moratori
- Tenuta disordinata, irricostruibile o non tempestiva del registro di contabilità, omissione di controdeduzioni alle riserve dell'appaltatore,
- Ritardo nell'emissione del conto finale
- Mancata applicazione della penale in caso di ritardi
- Prescrizioni all'appaltatore ulteriori e diverse rispetto ai patti contrattuali, che comportino l'esecuzione di lavorazioni non oggetto del contratto.

**Tutela affidata alla polizza professionale.**

Le polizze non possono coprire le sanzioni penali

Attenzione: Le polizze normalmente non coprono le ipotesi di DOLO, ossia di danno volontariamente causato e non creato da negligenza.

Attenzione alle limitazioni di responsabilità derivanti dall'esclusione del vincolo di solidarietà in caso di più responsabili.

Errori pregressi e clausole claims made (pure e impure)

C-LEX

Studio Legale

# Q&A

**Avv. Veronica Navarra**  
**Circonvallazione Clodia 86 – Roma**  
**Piazza L.V.Bertarelli 1 - Milano**  
**[www.c-lex.it](http://www.c-lex.it)**  
**[veronica.navarra@c-lex.it](mailto:veronica.navarra@c-lex.it)**